COMMISSIONE IV

DIFESA

20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LELIO LAGORIO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3504) 3

Lagorio Lelio, *Presidente* 3, 6

Bonetti Andrea, *Relatore* 3

Mannino Antonino 6

Susi Domenico, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 6

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Giacometti ed altri: Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o che hanno dato lustro alla Patria *(Approvata dal Senato)* (3282) 6

Lagorio Lelio, *Presidente* 6

Votazione nominale:

Lagorio Lelio, *Presidente* 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

MICHELE GALANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3504).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato, nella seduta del 30 novembre 1988.

L'onorevole Andrea Bonetti ha facoltà di svolgere la relazione.

ANDREA BONETTI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, presentato al Senato il 29 agosto 1988 dal ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro del bilancio e della programmazione economica, è già stato oggetto, presso l'altro ramo del Parlamento, di un'approfondita analisi che si è conclusa con l'approvazione.

Il provvedimento, vivamente atteso da parte del Corpo della Guardia di finanza, è di straordinaria importanza, pertanto mi auguro che anche presso la nostra Commissione incontrerà il favore necessario a condurlo ad una rapida approvazione.

Un incremento degli organici della Guardia di finanza è indispensabile per consentire una maggiore incisività nello svolgimento delle funzioni istituzionalmente conferite a tale Corpo.

In numerose occasioni, nel corso della discussione sulla legge finanziaria e sul bilancio, è emersa la necessità di adeguare l'organico all'impegno sempre più consistente che alla Guardia di finanza è richiesto nel supporto all'attività di vari ministeri.

Mi riferisco, in particolare, alle operazioni di contrasto all'evasione fiscale e alla criminalità organizzata, nonché all'attività di controllo nei confronti dei traffici marittimi illeciti, tutte funzioni di preminente importanza.

In riferimento al primo punto, è stata frequentemente rilevata, nel corso dei dibattiti parlamentari, la necessità di creare un impianto legislativo che consenta una maggiore incisività nell'applicazione delle norme in materia fiscale, allo scopo, appunto, di scoraggiare l'evasione. Nella stessa direzione si muovono i provvedimenti governativi relativi ai contribuenti forfettari ed alle norme antielusione. In conseguenza di ciò, risulta evidente la necessità di rendere più efficace, nella pratica, l'azione di controllo e di repressione dell'evasione.

I dati recentemente divulgati dal Ministero delle finanze, relativi al numero dei contribuenti controllati annualmente, sono sconfortanti. Tale attività, come è noto, è svolta dalla Guardia di finanza: penso sia evidente, quindi, che un aumento degli organici di tale Corpo consentirà una migliore organizzazione dei vari servizi e, quindi, un'azione di controllo condotta su più vasta scala.

Voglio ricordare che se la riforma tributaria del 1972 ha avuto esito positivo lo si deve soprattutto al fatto che si è passati da un sistema di presunzione

della inaffidabilità delle dichiarazioni dei contribuenti ad un sistema, invece, di presunzione della loro affidabilità. Ciò comporta però, come è ovvio, un maggiore impegno da parte degli organi di controllo.

Riguardo alla criminalità organizzata, sappiamo quale impegno il Governo e tutte le istituzioni abbiano posto, negli ultimi anni, nel contrastarla. Tale fenomeno ha esteso la sua presenza in tutti i settori vitali della società, in particolare nell'economia: le operazioni di contrasto realizzate tramite indagini di natura economica, finanziaria e patrimoniale sono condotte dalla Guardia di finanza.

Anche per quanto riguarda il problema dei traffici marittimi illeciti, periodicamente vengono riportate dai giornali le brillanti operazioni effettuate dalla Guardia di finanza: mi riferisco alle azioni di contrasto al traffico degli stupefacenti, delle merci di contrabbando e, addirittura, della immigrazione clandestina. Anche in quest'ultimo caso, infatti, si può parlare di vero e proprio traffico, perché non si tratta certo di un fenomeno affidato allo spontaneismo dei singoli, ma sostenuto da vere organizzazioni criminali.

Da tutte le considerazioni esposte, emerge la necessità di un incremento degli organici della Guardia di finanza.

Attualmente, il Corpo si avvale di 1.669 ufficiali, 17.631 sottufficiali e 34.300 appuntati e finanzieri, per un totale di 53.600 unità.

Con il disegno di legge al nostro esame, il Governo propone un progressivo aumento degli organici, tale da raggiungere nel 1993 il numero di 23.631 sottufficiali e di 37.300 militari di truppa.

La proposta, a mio avviso, è senz'altro condivisibile, per le ragioni che ho già ampiamente esposto.

Per entrare nel merito, ritengo opportuno esaminare analiticamente gli articoli di cui è composto il disegno di legge, soprattutto in considerazione del fatto che il testo approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, pur non discostandosi molto nella sostanza da quello originario, se ne differenzia per alcuni aggiustamenti tecnici e per talune modifiche atte a rendere il provvedimento maggiormente idoneo alle attuali esigenze.

L'articolo 1 istituisce il ruolo speciale degli ufficiali della Guardia di finanza – con una consistenza complessiva di 128 unità – destinati ad essere impiegati nel servizio aereo e navale del Corpo.

La creazione del ruolo si rende necessaria per un miglior impiego del personale, soprattutto nel contrasto dei traffici via mare, dal momento che esso viene impiegato nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza.

L'articolo 2 disciplina le modalità di accesso al ruolo speciale, che avviene mediante concorsi per titoli ed esami, con i quali vengono reclutati giovani in possesso del diploma di scuola media di secondo grado nonché sottufficiali della Guardia di finanza in possesso di licenza di istruzione secondaria di secondo grado e delle specializzazioni e qualificazioni previste per i sottufficiali del servizio aereo e navale del Corpo.

L'articolo 3 riguarda la formazione degli ufficiali del ruolo speciale che dovranno frequentare due anni di corso in accademia.

L'articolo 4 disciplina l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale.

L'articolo 5 prevede il passaggio a domanda degli ufficiali dal ruolo normale a quello speciale, per i militari in possesso della specializzazione di comandante di stazione navale o del brevetto militare di pilota di elicottero o di specialista di elicottero.

L'articolo 6 stabilisce che l'attuale ruolo degli ufficiali della Guardia di finanza assume la denominazione di « ruolo normale », in contrapposizione a quello istituito con il presente disegno di legge. Si dispone altresì un incremento di organico di 81 ufficiali, ripartito in 1 generale di brigata, 2 colonnelli, 13 tenenti colonnelli, 13 maggiori, 26 capitani e 26 tenenti e sottotenenti. Si ritiene che, grazie a questo incremento e a quello previsto all'articolo 10 relativo ai sottufficiali

ed ai militari di truppa (i cui organici risultano, rispettivamente, di 23.681 e di 37.800 unità), la Guardia di finanza possa espletare le richieste di intervento da parte della magistratura e dei ministeri, soprattutto di quelli aventi competenza in materia economico-finanziaria e di commercio con l'estero.

L'articolo 7, aggiunto dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, prevede che l'accertamento dell'attitudine psicofisica dei candidati ai concorsi avvenga nel corso di un periodo di prova della durata di trenta giorni. Tale norma consente di valutare con maggior concretezza ed accuratezza le capacità del candidato e, conseguentemente, di assumere personale più qualificato.

L'articolo 8 dispone che il reclutamento dei finanzieri avvenga tra giovani in possesso del diploma di licenza della scuola dell'obbligo (e non si rida per il fatto che in un provvedimento di questo tipo venga corretta una norma anacronistica, in base alla quale per l'assunzione dei finanzieri è sufficiente il diploma di licenza elementare).

L'articolo 9 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1992 la carica di comandante in seconda della Guardia di finanza è ricoperta per un periodo massimo di due anni, al termine del quale l'ufficiale generale che non sia cessato dal servizio permanente effettivo per effetto delle norme in vigore o perché abbia raggiunto i limiti di età viene collocato in aspettativa per riduzione di quadri. La decorrenza da tale data ha lo scopo di consentire al personale attualmente in servizio di soddisfare le legittime aspettative createsi in anni di carriera.

L'articolo 10 dispone un aumento degli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa, nei termini che ho già indicato.

L'articolo 11 sancisce una nuova competenza istituzionale della Guardia di finanza in materia di controllo sugli organi di distribuzione e vendita dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Si tratta di un articolo sul quale si è molto discusso in Senato e che richiede, pertanto, una particolare attenzione da parte nostra. Com'è noto, tale attività oggi viene svolta da organi privati, i cosiddetti *vigilantes*. Secondo varie opinioni che ho avuto modo di raccogliere all'interno della pubblica amministrazione, l'affidamento dell'attività di vigilanza e controllo alla Guardia di finanza, pur comportando evidentemente problemi logistici ed operativi, risponderebbe maggiormente a requisiti di trasparenza ed efficacia nei confronti di tutti i cittadini.

Per lo svolgimento di tale servizio, lo stesso articolo 11 prevede che il necessario contingente sia composto da 5 ufficiali inferiori, 50 sottufficiali e 500 finanzieri (tale organico è comunque compreso nelle aliquote di incremento).

Stante la necessità che questo importante compito istituzionale venga affidato alla Guardia di finanza e non più ad organizzazioni delle quali risulta estremamente difficile verificare l'operato, sono favorevole alla norma in questione.

L'articolo 12 introduce una modifica all'articolo 6 della legge 29 maggio 1967, n. 371, fissando i requisiti di età per l'ammissione alle accademie del Corpo della Guardia di finanza. L'età minima per la partecipazione ai relativi concorsi è fissata in 18 anni.

Le disposizioni contenute nell'articolo 13 sono riconducibili alla categoria delle norme tecnico-operative riguardanti un limitato numero di soggetti. Nel caso specifico, infatti, ci si riferisce a sei tenenti del ruolo tecnico-operativo, che rivestivano originariamente il grado di sottufficiali. In definitiva, si tratta di una disposizione che introduce una sanatoria dal momento che, per una serie di circostanze particolari, si erano venute a creare condizioni di incompatibilità. Vorrei precisare, tuttavia, che l'articolo 13 non comporta situazioni di « scavalcamento » o di sperequazione tra gli appartenenti al Corpo.

In conclusione, ribadisco la necessità di procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge in esame, fidando sulla disponibilità di tutti i

gruppi parlamentari. La tempestiva approvazione del provvedimento, tra l'altro, costituirebbe un segnale di attenzione rispetto alle istanze manifestate dai cittadini e dalla pubblica amministrazione.

Auspico, infine, che alla mia modesta relazione segua un dibattito costruttivo, che sarebbe opportuno svolgere in non più di due sedute, al fine di pervenire rapidamente alla definizione dell'*iter* procedimentale.

PRESIDENTE. Anche a nome dei colleghi, ringrazio l'onorevole Bonetti per l'ampia e dettagliata relazione.

Poiché non sono ancora pervenuti tutti i pareri previsti, invito la Commissione a pronunciarsi sull'opportunità di avviare oggi stesso la discussione sulle linee generali.

ANTONINO MANNINO. Il gruppo comunista ritiene opportuno rinviare la discussione sulle linee generali al momento in cui tutti i pareri saranno acquisiti.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Anche il Governo ritiene opportuno attendere l'espressione dei pareri, nonostante si possa presumere fin d'ora che essi saranno tutti positivi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Giacometti ed altri: Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o che hanno dato lustro alla Patria (Approvata dal Senato) (3282).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Giacometti ed altri: « Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o che hanno dato lustro alla Patria », approvata dal Senato nella seduta del 20 ottobre 1988.

Devo informare i colleghi che il Senato ci ha avvertito di un refuso tipografico registratosi nel messaggio di trasmissione. Pertanto il titolo esatto della proposta in esame risulta del seguente tenore: « Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o civile ».

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ricordo che nella seduta dell'11 gennaio 1989 avevamo concluso la discussione sulle linee generali.

Comunico che la V Commissione bilancio, in data 26 gennaio 1989 ha espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. A decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale militare iscritto nel ruolo d'onore, se decorato al valor militare o civile, ha diritto, a domanda, di rimanere o essere richiamato in servizio, sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il grado rivestito ai fini della cessazione dal servizio permanente o continuativo.

2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 1 può conseguire fino a tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto del trattenimento o del richiamo in servizio, ciascuna delle quali dopo il compimento di cinque anni dal conseguimento della precedente.

2. Al personale titolare di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che fruisca di assegno di superinvalidità, può essere conferita una quarta promozione a condizione che siano trascorsi cinque anni dal conseguimento della terza ai sensi del comma 1.

3. Il numero delle promozioni complessivamente conseguibili ai sensi delle disposizioni sull'avanzamento nel ruolo d'onore e di quelle di cui alla presente legge non può essere superiore a quattro; non è consentito in ogni caso il superamento del grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza.

4. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. Il personale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento di ognuno dei quinquenni di cui al comma 1.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Giacometti ed altri: « Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o civile » *(Approvata dal Senato)* (3282):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* 28
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Agrusti, Bisagno, Bonetti, Capecchi, Costa Alessandro, De Carli, Galante, Gasparotto, Grillo Salvatore, Lagorio, La Valle, Lusetti, Mannino Antonino, Meleleo, Mitolo, Mombelli, Nappi, Palmieri, Parigi, Pellegatta, Perrone, Rabino, Rebulla, Savio, Stegagnini, Tassone, Trabacchini, Zoppi.

La seduta termina alle 9,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO